



OSSERVATORIO SULLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA N. 3/2014

2. LA CORTE DI GIUSTIZIA SI PRONUNCIA, ANCORA UNA VOLTA, SUI LIMITI DI APPLICABILITÀ DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA

[Pelckmans Turnhout NV \(Causa C-483/12\) sentenza della Corte di giustizia \(Prima sezione\) dell'8 maggio 2014.](#)

Rinvio pregiudiziale – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Principi di uguaglianza e di non discriminazione – Attuazione del diritto dell'Unione – Ambito di applicazione del diritto dell'Unione – Insussistenza – Incompetenza della Corte.

2. LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA È INCOMPETENTE A RISPONDERE ALLA QUESTIONE PREGIUDIZIALE PRESENTATA DAL GRONDWETTELIIK HOF (BELGIO)

Con la sentenza dell'8 maggio 2014, la Corte di giustizia torna a pronunciarsi sull'applicabilità della Carta dei diritti fondamentali alle situazioni giuridiche di diritto interno.

La pronuncia in oggetto si colloca, infatti, nello stesso filone giurisprudenziale delle recenti sentenze *Åkerberg Fransson* (sentenza del 26 febbraio 2013, causa [C-617/10](#)) e *Siragusa* (sentenza del 6 marzo 2014, causa [C-206/13](#)) in cui la Corte ha tracciato la strada per definire rigidamente l'ambito di applicazione della Carta dei diritti fondamentali(v., anche, sentenza Z del 18 marzo 2014, causa [C-363/12](#)). L'unica novità di rilievo deriva dalla circostanza che questa volta il rinvio pregiudiziale proviene dalla Corte costituzionale belga (*Grondwettelijke Hof*) dopo che il giudice comune (Tribunale commerciale di Anversa) si era già rivolto alla Corte di giustizia affinché si pronunciasse sulla portata della [direttiva 2005/29](#) CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno (GUUE L 149, p. 22), nonché sull'interpretazione degli articoli 34, 35, 49 e 56 del TFUE. Lo stesso giudice aveva anche sottoposto una questione di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale belga in relazione agli articoli 10 e 11 della Costituzione, relativi ai principi di uguaglianza e di non discriminazione.

Già nell'ordinanza del 4 ottobre 2012 (*Pelckmans Turnhout*, [C-559/11](#)), la Corte aveva statuito che la direttiva 2005/29 è volta a proteggere espressamente i consumatori contro le

pratiche commerciali abusive che pregiudicano gli interessi economici degli stessi. Ne deriva che qualsiasi legislazione nazionale che non persegua simili finalità non rientra nel campo di applicazione della direttiva 2005/29. È questo il caso della normativa belga del 10 novembre 2006, relativa agli orari di apertura nel commercio, nell'artigianato e nei servizi. Tale legge, infatti, mira a tutelare, garantendo ai lavoratori del commercio un giorno di riposo settimanale, il loro diritto legittimo ad una vita privata e familiare, il cui rispetto è altresì assicurato dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Quanto alla seconda questione sollevata dal giudice comune, relativa all'interpretazione degli articoli del Trattato sopra citati, la Corte l'aveva ritenuta manifestamente irricevibile, non avendo il giudice del rinvio spiegato in maniera sufficiente le ragioni per la quali riteneva che l'interpretazione dei suddetti articoli fosse necessaria per risolvere la controversia sottoposta al suo esame. Similmente non aveva fornito spiegazioni circa il nesso tra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile a tale controversia.

Come detto sopra, il giudice del rinvio, oltre a proporre le due questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia, aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale.

Il giudice della legittimità, prima di pronunciarsi, ha deciso di rivolgersi alla Corte di giustizia al fine di verificare l'incidenza di alcuni articoli della Carta dei diritti fondamentali e del TFUE nella questione in oggetto.

All'origine della sentenza della Corte di giustizia, così come della precedente ordinanza, si trova una controversia sull'apertura al pubblico di un centro di giardinaggio sette giorni su sette. Tale pratica era contraria al diritto belga, in particolare agli articoli 8 e seguenti della legge del 2006, relativa all'apertura dei negozi, che impongono l'obbligo di introdurre, nel periodo dedicato alle vendite, un giorno di chiusura settimanale.

La Corte costituzionale, nel rinvio pregiudiziale, chiede, in sostanza, alla Corte di giustizia se i principi di uguaglianza e di non discriminazione, previsti negli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali, letti in combinazione con gli articoli da 34 a 36 TFUE, relativi alla libera circolazione delle merci, nonché con gli articoli 56 e 57 TFUE, in materia di libera prestazione dei servizi, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano all'applicazione di una normativa nazionale, come quella belga, che vieta solo ad alcune categorie di commercianti di mantenere aperti i loro negozi tutti i giorni della settimana e impone loro ventiquattro ore di chiusura settimanale.

I giudici di Lussemburgo dichiarano l'inapplicabilità degli articoli della Carta richiamati dal giudice del rinvio, fondandola sugli stessi principi espressi nelle già richiamate sentenze *Åkerberg Fransson* e *Siragusa*: i diritti fondamentali garantiti nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea si applicano a tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell'Unione, ma non possono trovare applicazione al di fuori di tali situazioni.

Ciò è confermato dall'articolo 51 della Carta e dalle sue spiegazioni che, nel delimitarne l'ambito di applicazione, sanciscono che le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri quando attuano il diritto dell'Unione.

Dal momento che le questioni relative all'orario di apertura dei negozi non rientrano nel campo di applicazione degli articoli da 34 a 36 TFUE e degli articoli 56 e 57 TFUE, i principi di uguaglianza e di non discriminazione imposti dagli articoli 20 e 21 della Carta non possono essere applicati.

Nell'evidenziare che il rinvio pregiudiziale non contiene alcun elemento che consenta di ritenere che la situazione giuridica di cui alla causa principale rientri nell'ambito di

applicazione del diritto dell'Unione europea, la Corte di giustizia fornisce delle delucidazioni sugli articoli invocati dal giudice del rinvio.

Con riferimento agli articoli da 34 a 36 TFUE, la Corte ha ricordato che, ormai da tempo, la giurisprudenza ha ritenuto non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 34, le c.d. norme sulle modalità di vendita dei prodotti, in quanto non suscettibili di produrre un effetto restrittivo sulle importazioni, sempreché tali norme valgano nei confronti di tutti gli operatori interessati che svolgono la loro attività sul territorio nazionale e sempreché incidano in egual misura, tanto sotto il profilo giuridico, quanto sotto quello sostanziale, sulla vendita dei prodotti sia nazionali, sia provenienti da altri Stati membri (v. sentenza 24 novembre 1993, *Keck*, cause riunite [C-267/91 e C-268/91](#); sentenza 20 giugno 1996, *Semeraro* cause riunite da [C-418/93 a C-421/93](#)).

Quanto alla possibile incidenza degli articoli 56 e 57 TFUE, la Corte sottolinea come la normativa belga sia indistintamente applicabile; che essa non ha lo scopo di disciplinare le condizioni di esercizio della prestazione di servizi delle imprese interessate; e, infine, che gli effetti restrittivi che essa potrebbe produrre sono troppo aleatori e indiretti perché l'obbligo di chiusura dei negozi possa essere considerato come un ostacolo alla libera prestazione dei servizi delle imprese interessate.

Da tali considerazioni deriva che, se non viene in rilievo una questione rientrante nel diritto dell'Unione europea, la Carta dei diritti fondamentali non è applicabile, con la conseguenza che la Corte di giustizia non può pronunciarsi.

Anche in questa sentenza, quindi, la Corte si mantiene fedele ad una rigida interpretazione dei confini della Carta dei diritti fondamentali e per ciò stesso della sua competenza in materia.

ROSANNA LA ROSA